



<http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it/>
Pec: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it



<http://www.bresso.net>
Pec: comune.bresso@legalmail.it



<http://www.comune.cormano.mi.it>
Pec: comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BOVISIO MASCIAGO, BRESSO, CORMANO

BANDO DI PROCEDURA APERTA APPALTO 1/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE PER CONTO DEL COMUNE DI CORMANO – CIG 73555220C7. GARA TELEMATICA ATTRAVERSO PROCEDURA SINTEL

Informazioni generali

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la manutenzione del verde pubblico: parchi, giardini, verde stradale, edifici residenziali, scuole, impianti sportivi.

Determina a contrattare

n. 48 del 14.02.2018

Categoria CPV 77311000 – 7734000 - 50870000

Cig

73555220C7

Durata del servizio

Biennio 2018-2019.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore biennio, per il medesimo importo. Tale facoltà sarà comunicata all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Importo a base d'asta

	Importo stimato a base di gara (al netto degli oneri della sicurezza)	Oneri sicurezza	Importo stimato a base di gara (compresi oneri per la sicurezza)
Anno 2018	€ 81.463,58	€ 436,42	€ 81900,00
Anno 2019	€ 81.463,58	€ 436,42	€ 81900,00
	€ 162.927,16	€ 872,84	€ 163.800,00
Importo massimo stimato comprensivo dell'eventuale rinnovo			€ 327.600,00 + IVA

Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base dei seguenti criteri e sub criteri:

- Offerta tecnica: 70/100
- Offerta economica: 30/100

Il punteggio totale potrà raggiungere un massimo di 100/100 punti.

Sostenibilità ambientale Max 20 punti così suddivisi				
	Sub-criteri valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1.1	<i>Dotazione e utilizzo degli operatori di mezzi e attrezzature ad elevata sostenibilità ambientale</i> a) Tutti i mezzi elettrici b) Tutti i Mezzi a combustione con classificazione delle emissioni superiori a quelle minime consentite attualmente per la vendita: punteggio attribuibile da discreto a buono n.b. Non saranno valutate situazione intermedie			10 7
1.2	<i>Sistemi di caricamento dei mezzi elettrici con fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico...)</i> Tutto il fabbisogno energetico dei mezzi impiegati nei servizi resi al comune di Cormanico coperto da fonti rinnovabili n.b. Non saranno valutate situazione intermedie			5
1.3	<i>Sistemi di gestione ambientale o misure specifiche di sostenibilità ambientale adottate dall'organizzazione aziendale con ricadute sull'espletamento dei servizi</i> Possesso certificazione EMAS: Possesso certificazione ISO 14001 o eventuali misure organizzative volte a migliorare la sostenibilità ambientale dell'appalto			5 3
2. Pregio tecnico, condizioni e termini di esecuzione dei servizi 50 punti così suddivisi				
	Sub-criteri valutazione	Punti D max	Punti Q max	Punti T max

2.1	Adozione aree verdi: progettazione, riqualificazione, abbellimento con fornitura e impianto di essenze floreali/arboree/arbustive Per 3 aree a verde con superficie di almeno 200 mq Per 2 aree a verde con superficie di almeno 200 mq Per 1 area a verde con superficie di almeno 200 mq (non sono ammesse superfici intermedie)			5 3 1
2.2	Fornitura e posa di essenze fiorite stagionali su aree indicate dall'Amministrazione Comunale: 1000 piantine stagionali /anno 700 piantine stagionali /anno 500 piantine stagionali /anno (non sono ammesse quantità intermedie)			5 3 1
2.3	Servizi di irrigazione delle fioriere cittadine Per più di 50 fioriere al giorno con frequenza settimanale (aumento espresso in numero fioriere)		5	
2.4	Riduzione tempi di esecuzione dei servizi di taglio erba rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale (art. 7) - 1° taglio 30 gg. - 2° dal 2° taglio 20 gg (riduzione espressa in giorni)		5	
2.5	Servizi di pronta reperibilità o servizi ordinari da espletarsi in orario serale/notturno e/o festivo attivati dall'offerente per tutta la durata d'appalto senza costi aggiuntivi rispetto ai costi ordinari Servizi in pronta reperibilità limitati a servizi di abbattimento o potatura d'emergenza e con tempi di intervento dell'ordine di 1 ora Servizi di taglio erba nei plessi scolastici in orario di chiusura dello stesso			5 5
2.6	Analisi del fabbisogno dei cicli di lavorazione necessari alla piena fruibilità da parte della cittadinanza delle superfici a tappeti erbosi individuati negli elaborati tecnici con integrazione e miglioramento dell'offerta manutentiva: Integrazione dei tagli annuali previsti negli elaborati tecnici con ulteriori tagli per ogni annualità esteso a tutte le aree comunali (espresso in numero di tagli) Integrazione di n. 1 potatura siepi per ogni annualità a tutte le aree comunali		5	5
3	Proposte migliorative Effettuazione di V.T.A. con relativa relazione tecnica per le piante segnalate dall'Amministrazione Comunale con indicazione del numero piante/anno (espresso in numero di piante)		4	

	Proposte migliorative ed eventuali altri elementi innovativi offerti per il miglioramento del servizio, purché coerenti con gli obiettivi dell'appalto e senza oneri aggiuntivi per l'Ente	3		
	Modalità di esecuzione dei controlli sul patrimonio comunale: verifica visiva delle condizioni di manutenzione dell'arredo urbano e delle attrezzature ludiche	3		

La Commissione, in seduta riservata, valuterà l'offerta tecnica assegnando per ogni singolo operatore economico:

- a) coefficienti discrezionali (D), variabili tra zero ed uno, attribuiti secondo la tabella sotto indicata:

giudizio di qualità attribuito all'offerta	Coefficiente attribuito
eccellente rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	1
importante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0.8
buon rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0.6
discreto rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0.4
significativo rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0.2
scarso o irrilevante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0

- b) coefficienti quantitativi (Q) con l'applicazione della formula di proporzionalità diretta
c) coefficienti tabellari (T), fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente indicato

Una volta individuata la migliore offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione, attribuendo alla migliore offerta tecnica il punteggio massimo pari a 70 e proporzionando di conseguenza le altre offerte, al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra peso dell'offerta economica e quello dell'offerta tecnica previsto dal bando di gara.

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica (unico ribasso percentuale sull'importo a base di gara, contenuta nella busta economica, verrà effettuata in base alla formula "Formula "lineare" con l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo, così come declinato dai manuali della piattaforma SINTEL per quanto attiene alla formula per servizi di pulizia.

Il Sistema attribuirà il coefficiente alla singola offerta in valutazione attraverso una interpolazione lineare tra lo sconto più elevato a cui verrà attribuito il coefficiente 1 e il ribasso pari a 0 % a cui verrà attribuito il coefficiente pari a zero.

Regolamentazione

L'appalto è regolato da apposito Capitolato speciale.

Soggetti ammessi alla partecipazione in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete/aggregazione di imprese di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Requisiti di idoneità

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività attinenti a quelle oggetto del presente appalto;
- b) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare previste dall'art. 80 del D. Lgs.50/2016;
- c) assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento economico e previdenziale del personale.

Requisiti di ordine speciale

capacità economico-finanziaria:

1. gestione di servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria del verde riferiti al triennio precedente (2014, 2015 e 2016) per un importo complessivo non inferiore a € 400.000,00 Iva esclusa di cui € 300.000,00 per taglio erba e scerbature e € 100.000,00 per potature, abbattimenti, taglio siepi e cespugli.

Il requisito del fatturato è richiesto e necessario al fine di comprovare un minimo di capacità ad assumersi i relativi rischi d'impresa, considerata e in rapporto all'entità e l'importanza dell'appalto di che trattasi. Non è consentita la partecipazione di coloro i quali, avendo iniziato l'attività da meno di tre anni, non abbiano almeno svolto un anno di attività nel triennio considerato con un fatturato minimo annuale di € 100.000,00, questo al fine di attestare una seppur minima capacità gestionale e di assunzione del rischio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

capacità tecnica-organizzativa:

Svolgimento nel triennio 2014, 2015 e 2016, nell'ambito dei servizi di manutenzione del verde di cui al precedente punto 1), di servizi per una quantità non inferiore a € 100.000,00 nell'ambito di un singolo appalto annuale o pluriennale, con contraente pubblico o privato, dimostrati attraverso dichiarazione indicante la tipologia del servizio effettuato, la durata, il periodo di svolgimento, l'importo e il contraente pubblico o privato. Tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, la dichiarazione unica "allegato 1 e 2" della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Svincolo dall'offerta

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione dell'offerta.

Modalità di presentazione dell'offerta e documentazione per la partecipazione alla gara

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi di:

- D. Lgs. n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it.

I soggetti concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio **delle ore 20.00 del giorno 26/03/2018** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente nelle modalità qui di seguito descritte.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “**Manuali**” e nell'allegato “**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**”, accedendo al portale di ARCA, all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.

La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in via telematica.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzione “**Comunicazioni procedura**” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle **ore 20.00 del giorno 22/03/2018**.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti saranno rese disponibili all'interno della piattaforma Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma “Sintel”.

Come indicato nel paragrafo precedente “*Modalità di presentazione dell'offerta e documentazione per la partecipazione alla gara*” la stazione declina ogni responsabilità per deficit di funzionamento o per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni tramite il suddetto canale telematico.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA TELEMATICA A

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invia Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>

Nell'apposito campo "Requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa di seguito elencata in un unico file ".Zip" (o equivalente) nell'apposito campo "requisiti amministrativi".

Ciascun file prodotto dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore mentre non è necessario firmare digitalmente il file .zip che li raccoglie. Per ciascun soggetto firmatario dovrà inoltre essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

La documentazione richiesta è la seguente:

A) Campo "Dichiarazione Unica

- Allegato 1 dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea delega conferita dall'impresa offerente al procuratore) redatta in conformità al modello "**allegato 1**".

La dichiarazione compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa inoltre che:

- in caso di Raggruppamento di Imprese e/o GEIE **ogni singola Impresa costituente il raggruppamento di Imprese/Consorzio/Rete di Imprese e/o GEIE stesso** dovrà redigere e sottoscrivere il proprio modello di dichiarazione unica;

- in caso di Consorzio, **il Consorzio e il Consorziato indicato quale esecutore del servizio** dovrà redigere e sottoscrivere il proprio modello di dichiarazione unica;

- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** (art. 45, comma 2, lett. f del D. Lgs. n. 50/2016): tutte le imprese aderenti al contratto di rete (anche l'impresa che riveste la funzione di organo comune in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica), dovranno redigere e sottoscrivere il proprio modello di dichiarazione unica.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (ATI), la predetta dichiarazione dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante.

- Allegato 2 dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.80 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 redatta, in carta semplice, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- dal titolare della stessa e dal Direttore Tecnico quando questi sia persona diversa dal titolare nel caso di impresa individuale;

- da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- da tutti i soci accomandatari e dal Direttore Tecnico nel caso di società in accomandita semplice;

- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

· dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Tale dichiarazione dovrà essere resa dagli stessi soggetti sopra indicati:

- in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento per l'impresa ausiliaria;
- in caso di quote maggioritarie detenute da società, per le stesse.

Si precisa che l'"**allegato 1 e 2**" dovranno essere sottoscritti digitalmente dai soggetti che rendono la dichiarazione.

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, dovrà essere allegata la dichiarazione firmata dall'interessato, scansita e firmata digitalmente dal Rappresentante Legale allegando le copie scansite e firmate del documento di identità dei soggetti dichiaranti.

Si precisa che, relativamente al requisito di cui al citato art. 80 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la suddetta dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di oggettiva impossibilità di ottenere la dichiarazione sostitutiva direttamente sottoscritta dai soggetti cessati, tale dichiarazione potrà anche essere resa dal legale rappresentante.

Nel caso di soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali sussistono le condizioni previste dall'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., quali cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di servizi/forniture/lavori pubblici la società deve produrre idonea documentazione atta a dimostrare che via sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

B) “Campo garanzia provvisoria”

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di € 6.552,00, pari al 2% dell'importo a base di gara;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al

di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BPM – Agenzia 93 Iban IT68 Y 05584 33001 000000007006 (con indicazione della causale: “cauzione provvisoria per appalto 1/2018 manutenzione verde pubblico”);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui

- all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
 - 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Esclusivamente nel caso in cui il fidejussore sia sprovvisto di firma digitale, la garanzia fidejussoria con le caratteristiche sopra descritte potrà essere inviata in originale al "COMUNE di CORMANO" - Servizio Contratti - Via Papa Giovanni XXIII n.3 - 20032 Cormano (MI) entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. La busta sigillata dovrà riportare il nome del concorrente, l'oggetto della gara e la scritta "Contiene esclusivamente garanzia fidejussoria".

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

C) Campo "Dichiarazione a video di accettazione integrale dei termini e le condizioni previsti nella documentazione di gara";

D) Campo "Contributo Anac" attestazione di avvenuto pagamento di € 35,00 (euro trentacinque/00) relativo al contributo previsto all'art. 1 – comma 65 della L.266/2005.

Le contribuzioni vanno versate secondo le disposizioni e con le modalità indicate dall'Anac.

Il codice identificativo CIG attribuito dall'Anac alla presente procedura è il seguente: CIG 73555220C7.

In caso di raggruppamento di imprese il versamento deve essere unico, ed effettuato dall'impresa qualificata come capogruppo.

E) PassOE relativo alla presente procedura di gara.

In caso di partecipazione alla gara da parte di un concorrente che si presenta non quale soggetto singolo (art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2013), ma quale soggetto rientrante nelle altre fattispecie previste alle lettere da b) a g) del medesimo art. 45, comma 2 cit., è necessario inserire un unico PassOE che riporti l'intera compagine di coloro che presentano offerta o per i quali si presenta offerta, sottoscritto dai legali rappresentanti degli stessi.

In caso di avvalimento è necessario allegare un unico PassOE che riporti anche i dati del soggetto ausiliario avvalso, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti dell'ausiliario e del concorrente ausiliato.

Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l'unico valido per la Stazione Appaltante è quello con codice a barre, che identifica il concorrente o i concorrenti partecipanti alla procedura e gli ausiliari.

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non comporta l'immediata esclusione dalla gara, ma l'obbligo di integrare il documento mancante entro e non oltre il termine che verrà indicato dalla stazione appaltante.

F) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti

- l'attribuzione al mandatario, da parte delle Imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura, anche dopo il collaudo dei lavori, o atto equivalente, sino all'estinzione di ogni rapporto;
- il conferimento del mandato collettivo speciale irrevocabile a chi rappresenta l'Impresa del gruppo qualificata "mandatario" la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito:

dichiarazione d'impegno a costituire il raggruppamento ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva alla ditta indicata come mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La dichiarazione deve essere sottoscritta congiuntamente dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande.

Nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Nel caso di Reti di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. f del D. Lgs. 50/2016:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:
 1. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 3. dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:

copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

ovvero

copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

OFFERTA TECNICA -ORGANIZZATIVA- BUSTA TELEMATICA B

Nella busta “B – Offerta tecnica-organizzativa” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

relazione tecnica dei servizi offerti, sulla base dei criteri e parametri di valutazione indicati, contenuta in un documento composto da non più di 20 pagine, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al punto “*Criterio di aggiudicazione*”, i seguenti elementi:

- dotazione e utilizzo degli operatori di mezzi e attrezzature ad elevata sostenibilità ambientale,
- sistemi di caricamento dei mezzi elettrici con fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico...),
- sistemi di gestione ambientale o misure specifiche di sostenibilità ambientale adottate dall'organizzazione aziendale con ricadute sull'espletamento dei servizi,
- adozione di aree verdi: progettazione, riqualificazione, abbellimento con fornitura e impianto di essenze floreali/arboree/arbustive,
- fornitura e posa di essenze fiorite stagionali su aree indicate dall'Amministrazione Comunale,
- servizi di irrigazione delle fioriere cittadine,
- riduzione tempi di esecuzione dei servizi di taglio erba rispetto a quanto indicato nell'articolo 7 del capitolato speciale,
- servizi di pronta reperibilità o servizi ordinari da espletarsi in orario serale/notturno e/o festivo attivati dall'offerente per tutta la durata d'appalto senza costi aggiuntivi rispetto ai costi ordinari,
- analisi del fabbisogno dei cicli di lavorazione necessari alla piena fruibilità da parte della cittadinanza delle superfici a tappeti erbosi individuati negli elaborati tecnici con

- integrazione e miglioramento dell'offerta manutentiva, proposte migliorative.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione unica contenuta nella busta telematica A – documentazione amministrativa.

OFFERTA ECONOMICA – BUSTA TELEMATICA C

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, **dovrà indicare la propria offerta economica espressa mediante ribasso unico percentuale**, in cifre e in lettere (con massimo di tre decimali), e allegare la dichiarazione redatta secondo il modello "**allegato 3**)".

Successivamente, nell'apposito **Campo "Dichiarazione costi della manodopera e oneri aziendali"** dovrà essere inserita, ai sensi dell'art. 95 - comma 10 - del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarazione contenente i costi della manodopera e i costi aziendali aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, redatta secondo lo schema "**allegato 4**)".

In caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi essa dovrà, pena esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolti dalle singole imprese.

La dichiarazione compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Al termine del percorso guidato "Invio offerta", il concorrente dovrà sottoscrivere con firma digitale del legale rappresentante o da procuratore a ciò autorizzato il documento riepilogativo dei dati dell'offerta (in formato .pdf), riallegarlo in piattaforma ed inviare la propria offerta come indicato nelle "**Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel**".

Le offerte pervenute non potranno essere più ritirate e saranno definitivamente acquisite dal Sistema, che le manterrà segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative ed economiche).

Precisazioni relative all'offerta

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si precisa infine che, in caso di discordanza fra gli importi indicati si riterrà valido quella più vantaggioso per l'Amministrazione.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi alle prescrizioni saranno escluse dalla gara.

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile apposta per esteso:

- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
- nel caso di società o consorzio da chi ne ha la rappresentanza legale.

In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad agire in nome e per conto dell'impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute negli allegati 1, 2 e 5 con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità contenute negli 1, 2, 5, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio modello di dichiarazione unica "allegato 1"), da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Operazioni di gara

Operazioni di gara, in forma pubblica, presso la sede municipale in Cormano P.zza Scurati 1:

h. 9.30 del 28/03/2018	verifica documentazione amministrativa - apertura offerta tecnica
-------------------------------	--

Il Rup, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A", procede a verificare la correttezza formale della documentazione presentata dagli Operatori Economici ed in caso negativo ad escluderli dalla gara.

Nella medesima seduta si procederà all'apertura della busta B – offerta tecnica ed alla verifica della documentazione contenuta.

Al termine del controllo della documentazione amministrativa, il Rup procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Qualora il numero delle offerte pervenute sia tale da non consentire il termine delle operazioni di verifica della documentazione nella data sopra indicata, le operazioni di gara potranno essere sospese e riprese nel giorno e ora che verrà comunicato nella seduta di gara e mediante avviso sul sito istituzionale dell'ente.

Valutazione busta "B – offerta tecnica" e attribuzione punteggi.

In una o più sedute riservate la Commissione di gara procederà alla valutazione dell'offerta tecnica contenuto nella busta B e all'assegnazione dei relativi punteggi.

Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi e i fattori ponderali fissati nel presente bando di gara.

In tale fase potranno essere richiesti, per iscritto, ai concorrenti, eventuali chiarimenti in relazione al progetto gestionale, a cui i concorrenti dovranno rispondere entro il termine fissato.

Apertura busta "C – offerta economica"

La Commissione in seconda seduta pubblica, la cui data sarà resa nota ai partecipanti alla gara tramite avviso pubblicato sulla piattaforma Sintel, data lettura dei punteggi attribuiti ai progetti gestionali, procederà all'apertura della busta "C - offerta economica" ed alla lettura delle offerte economiche.

A conclusione delle operazioni di attribuzione dei punteggi verrà quindi stilata la graduatoria definitiva.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati e/o dichiarazioni presentati. Qualora non pervenissero nei termini le integrazioni o i chiarimenti richiesti si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

La stazione appaltante, con riferimento ai medesimi concorrenti individuati per il sorteggio, procede altresì ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Documentazione di gara

La documentazione di gara sarà resa disponibile sulla piattaforma SINTEL e nella sezione CUC.

Soggetti ammessi all'apertura delle offerte

Legali rappresentanti, o delegati, delle Società partecipanti.

Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva avverrà ai sensi dell'art. 32 – comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Stipulazione del contratto di concessione – garanzie – spese contrattuali

Successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- prestare cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, calcolata sull'importo contrattuale;
- presentare la dichiarazione circa la composizione societaria ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991;
- comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di circa € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese quelle di registro, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Fallimento, risoluzione e misure straordinarie di gestione a carico dell'aggiudicatario

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicataria e l'amministrazione appaltante, quale che sia la loro natura, nessuna esclusa, saranno demandate al Foro di Milano.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici comunali e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Prefettura, Procura della Repubblica);
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.13 del D. Lgs. n.196/2003;
- g) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sotto indicato.

Il Responsabile del procedimento di gara è l'arch. Gabriele Munari.

Il R.U.P. è l'arch. Alfreda Marchesi.

Altre informazioni

- 1) le informazioni di carattere giuridico-amministrativo e tecnico potranno essere richieste tramite mail: comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it;
 - 2) il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione;
 - 3) le convenzioni verranno formalizzate mediante atto pubblico;
 - 4) Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia è competente per i ricorsi avverso la presente procedura.
- 19.02.2018

IL DIRIGENTE
Area Governo Territorio
(arch. Gabriele Munari)